



Comune di Torre di Mosto

Provincia di Venezia

Piazza Indipendenza, 1 – c.a.p. 30020 - Tel. 0421/324440 – fax 0421/324397

P.I./C.F.: 00617460274 – www.comune.torredimosto.ve.it

oo *** oo

Registro Generale n. 44

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 26 del 02-11-2009

Ufficio: POLIZIA LOCALE

Oggetto: **MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO DA PM10 NELL'INVERNO 2009-2010. ADOZIONE PROVVEDIMENTO LIMITAZIONE TRAFFICO VEICOLARE.**

IL SINDACO

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente 21 aprile 1999 n. 163 che individua i criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni.

Considerato:

- che la stagione invernale si caratterizza per valori elevati di concentrazione di alcuni inquinanti atmosferici;
- che il Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell'11.11.2004, ha classificato i Comuni della Regione in zona A, B o C per le diverse tipologie di inquinanti ed ha effettuato una rassegna delle misure ed azioni per il risanamento e il miglioramento della qualità dell'aria, stabilendo le misure di limitazione al traffico tra quelle "messe in atto al fine di impedire il superamento dei 35 giorni all'anno in cui le PM10 risultino eccedere l'indicatore di effetto acuto espresso dalla media giornaliera";
- che è stato istituito, secondo quanto previsto dal PRTRA, il Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Venezia per il coordinamento degli interventi dei Comuni finalizzati a ridurre e contenere i superamenti delle soglie di allarme e dei valori limite;
- che nella seduta del 28 settembre 2006 il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S) del P.R.T.R.A. ha approvato la nuova zonizzazione del territorio provinciale che vede, per quanto riguarda l'inquinamento di PM 10, tutti i Comuni inseriti nella Classe "A" mentre, per quanto riguarda il contributo alle emissioni in atmosfera dato da ciascuno di essi e la sua collocazione geografica, distingue tra Comuni in Classe "A1 Agglomerato", "A1 Provincia" e "A2 Provincia";
- che nella seduta del 22/10/2009 del Tavolo Tecnico Zonale avente ad oggetto "Individuazione delle misure per il contenimento dell'inquinamento di PM10 nell'inverno 2009-2010" la Provincia di Venezia ha proposto l'adozione delle stesse misure dello scorso anno **blocco dei veicoli non catalizzati dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 18:00** senza alcuna deroga per i residenti. E' un provvedimento che non incide pesantemente sulla mobilità andando a toccare solo il 10% dei veicoli circolanti all'interno della Provincia (dati Acì 2007: 44.000 veicoli non catalizzati su 434.000 automezzi all'interno della Provincia);
- che il periodo previsto per il blocco va dal 02/11/2009 al 31/03/2010 con sospensione dal 21/12/2009 al 06/01/2010 ed in caso di sciopero del Trasporto Pubblico Locale;

- che sono previste delle deroghe sotto meglio specificate.

Visti:

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada" che autorizzano il Sindaco ad adottare limitazioni temporanee alla circolazione veicolare, nell'ambito dei Centri Abitati, per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinanti;
- vista la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione".

ORDINA

Di istituire misure di limitazione al traffico nel periodo tra il 2 novembre 2009 ed il 21 dicembre 2009 e tra il 7 gennaio 2010 ed il 31 marzo 2010, ad esclusione dei giorni di sabato e festivi, anche infrasettimanali, nella porzione di territorio comunale identificata nelle seguenti strade: via II Giugno, via XXV Aprile, via Bandiera e Moro, via Asilo nel tratto a senso unico, secondo le modalità e le eccezioni di seguito indicate.

Istituire il divieto di circolazione dei veicoli non catalizzati dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, per le seguenti categorie di veicoli a motore - di qualsiasi uso - a combustione interna:

- a. autoveicoli, come individuate all'art. 54, lettera a), del d.lgs 30.4.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", alimentate a gasolio e immatricolate prima del 1 Gennaio 1993 o comunque non rispondenti alla normativa 93/59/EEC (Euro I), salvo specifica documentazione attestante l'installazione di Filtro Antiparticolato;
- b. autoveicoli, come individuati all'art. 54, lettere b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,n,1 del d.lgs n. 285/1992, alimentati a gasolio e immatricolati prima del 01/01/1997 o comunque non rispondenti alla normativa 93/59/CE e 91/542/EEC Stage II, salvo specifica documentazione attestante l'installazione di Filtro Antiparticolato;
- c. autoveicoli come individuate all'art. 54, lettera a) del d.lgs. n. 285/1992, alimentate a benzina e immatricolate prima del 01/01/1993 o comunque non rispondenti alla normativa 91/441/EEC (Euro I) (non catalizzate);
- d. motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi, immatricolati prima del 01.07.1999 o comunque non rispondenti alla normativa 97/24/EC.

Sono esclusi dalle limitazioni su indicate i veicoli di seguito riportati:

- 1) veicoli alimentati a GPL o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o il gas metano;
- 2) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e termico);
- 3) veicoli con almeno tre persone a bordo che si stiano recando presso la medesima destinazione (car pooling), nonché i veicoli in servizio di car sharing, gli autobus, scuolabus, taxi e veicoli in servizio di noleggio con o senza conducente;
- 4) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità;
- 5) veicoli utilizzati nell'ambito di cerimonie nuziali e di funerali, compresi quelli dei partecipanti alle cerimonie stesse (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");
- 6) veicoli al servizio di portatori di handicap (muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503), veicoli utilizzati per il trasporto di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse. Per il tragitto percorso senza la presenza a bordo dei soggetti sopraelencati, finalizzato alle esigenze di spostamento di

- 7) quest'ultimi, è necessario il possesso di una dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori etc. riportante l'indirizzo, l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapie etc, ed ogni altro elemento utile all'individuazione della specifica destinazione funzionale del
- 8) veicolo (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");
- 9) veicoli utilizzati per il trasporto di persone presso strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio"), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso. Per l'eventuale circolazione in assenza della persona che legittima il transito del veicolo, è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");
- 10) veicoli adibiti a soccorso pubblico, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari, muniti di apposito contrassegno distintivo;
- 11) veicoli degli operatori sanitari in servizio di reperibilità, degli operatori e delle associazioni ed imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria o sociale, nonché dei familiari dei soggetti che usufruiscono dell'assistenza domiciliare integrata (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");
- 12) veicoli con targa straniera, condotti da non residenti in Italia;
- 13) veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");
- 14) veicoli dei professionisti incaricati della sicurezza dei cantieri ai sensi dei D. Lgs. 494/96, 528/99 per sopralluoghi di carattere di urgenza (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");
- 15) veicoli di servizio e veicoli adibiti a compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, del Corpo Diplomatico aventi targa di immatricolazione C.D., del Corpo Consolare aventi targa di immatricolazione CC;
- 16) veicoli del personale di polizia per raggiungere la sede di lavoro, previa esibizione della tessera di riconoscimento. Veicoli di proprietà o in uso ad imprese esercenti servizi pubblici essenziali o concessionarie di pubblico servizio;
- 17) veicoli condotti da farmacisti titolari in servizio o da direttori di farmacia, muniti di idoneo
- 18) documento comprovante la propria attività lavorativa, limitatamente ad un'ora prima ed un'ora dopo l'apertura e la chiusura dell'attività (da documentare con le modalità previste dal "titolo
- 19) autorizzatorio");
- 20) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza privata per i servizi d'istituto;
- 21) autocarri adibiti alla rimozione forzata dei veicoli ed al soccorso stradale;
- 22) autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
- 23) veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione dell'orario di lavoro rilasciata dall'impresa o dall'ente presso cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione risulti un
- 24) orario di inizio o fine turno tale da non consentire l'uso del mezzo pubblico (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");
- 25) veicoli di lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione rilasciata dall'impresa o dall'ente
- 26) presso cui prestano la loro opera e da cui risulti che la sede dell'azienda, dell'ente o l'abitazione del lavoratore non sono normalmente servite dai mezzi pubblici di trasporto (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");

- 27) veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, con obbligo di esposizione di copia della prenotazione;
- 28) veicoli dei giornalisti muniti del contrassegno rilasciato dal Comune di Venezia, limitatamente alle esigenze di spostamento connesse all'esercizio della professione;
- 29) veicoli delle autoscuole adibiti alle esercitazioni alla guida muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di Venezia, nonché veicoli dei
- 30) candidati agli esami per il rilascio della patente di guida;
- 31) veicoli convocati per le operazioni di revisione e collaudo muniti di apposita prenotazione presso il Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di Venezia e presso le officine autorizzate,
- 32) limitatamente al giorno ed al percorso necessario per il compimento delle citate operazioni;
- 33) veicoli di operatori commerciali su aree pubbliche diretti ai mercati rionali o da essi provenienti (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");
- 34) veicoli di agenti di commercio muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa;
- 35) veicoli in uso ad avvocati, muniti di tesserino di appartenenza all'Ordine, impegnati in difese d'ufficio o di fiducia attinenti a provvedimenti restrittivi della libertà personale e più in generale
- 36) a provvedimenti urgenti o procedimenti penali con imputati in stato di detenzione;
- 37) autoveicoli adibiti al trasporto merci, autoveicoli per il trasporto in conto proprio e/o conto terzi intestati a imprese per l'esercizio di attività commerciali, artigianali o industriali, o per il
- 38) trasporto di attrezzature di lavoro, limitatamente all'esercizio della propria attività (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");
- 39) veicoli per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, scuole elementari e scuole medie inferiori, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo l'orario di entrata e uscita del minore (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio"), e con l'attestazione dell'orario da parte del Dirigente/Responsabile scolastico;
- 40) autoveicoli e motoveicoli d'epoca, di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del codice della strada nei limiti di quanto previsto dal citato articolo e solo se iscritti negli appositi registri tenuti da una delle Associazioni riconosciute dal nuovo codice della strada o da una delle Associazioni aderenti alla specifica Federazione Internazionale. La circolazione dei veicoli d'epoca deve essere documentata con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio";
- 41) veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa-impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo l'inizio e la fine degli allenamenti, muniti di chiara identificazione (logo della società) e di titolo autorizzatorio con l'attestazione degli orari da parte del presidente/legale rappresentante della società sportiva.

TITOLO AUTORIZZATORIO

Le categorie previste dai precedenti punti 5), 6), 7), 8), 10), 11), 14), 18), 20), 21), 22) e 23) devono munirsi di titolo autorizzatorio compilando gli appositi moduli pubblicati nel sito del Comune di Torre di Mosto (VE) o in distribuzione presso Ufficio Segreteria del Comune di Venezia. Il modulo, correttamente compilato in ogni parte, dovrà essere esposto in maniera visibile ed esibito agli Agenti di Polizia Stradale che ne facciano richiesta.

Le auto munite di bollino blu sono comunque soggette alle misure di limitazione della circolazione stradale di cui alla presente ordinanza.

La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediata dal giorno 2 ottobre 2009 al giorno 18 dicembre 2009 e dal giorno 7 gennaio 2010 e fino al giorno 31 marzo 2010, ad eccezione del sabato e delle festività, anche infrasettimanali e dei giorni di sciopero dei Trasporti Pubblici Locali.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio, a mezzo stampa e mediante la posa in opera e la manutenzione della prescritta segnaletica stradale regolamentare in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (D.lgs.n.285/92).

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Il responsabile dell'ufficio Tecnico e incaricato della posa della relativa segnaletica.

Il personale dell'ufficio Polizia Locale, dell'ufficio Tecnico e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3 comma 4 della legge 7 Agosto 1990 n. 241 si avverte che, avverso alla presente ordinanza, in applicazione della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

In relazione al disposto dell'articolo 37 comma 3, del D.Leg. n.285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'articolo 74 del regolamento approvato con D.P.R. n.495/1992.

A norma dell'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si rende noto che responsabile del procedimento è l'Istruttore Amministrativo Nicola Trevisan.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 6 e 7 del Codice della Strada.

IL SINDACO
F.to Alessandra Cigana